

# L'applicazione del Codice internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno

Paola Negri

Consulente professionale in allattamento IBCLC, IBFAN Italia

## Abstract

### *The enforcement of the International Code of baby food in Italy*

*A briefing of health professionals on the legislation that regulates production, composition, labelling, advertisement and marketing of baby food and the respective sanctions for its violation. The Italian legislation, as the European one, even if it does not entirely reflect the International code on marketing of breast-milk substitutes it is a further step toward the protection of breastfeeding. The crucial matters derive from the non compliance toward the legislation.*

Quaderni acp 2012; 19(1): 24-25

**Key words** International code on marketing of breast-milk substitutes. Breastfeeding. Italian Legislation. Sanctions

L'articolo ha lo scopo di informare gli operatori sanitari sulla legge che regola la produzione, composizione, etichettatura, pubblicità e commercializzazione degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento, e sulle misure sanzionatorie previste per la sua violazione. La legge italiana, come la direttiva europea da cui deriva, pur non rispecchiando integralmente il Codice sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno, rappresenta un progresso nella tutela dell'allattamento dalla promozione dei sostituti del latte materno, biberon e tettarelle. Le criticità derivano dal mancato rispetto della Legge.

**Parole chiave** Codice sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno. Allattamento al seno. Legge italiana. Decreto sanzionatorio

Testo tratto da "Che cosa è il Codice internazionale" pubblicato sul sito web [www.saperidoc.it](http://www.saperidoc.it) a p. 591.

La legge italiana, pur non dandone ancora piena attuazione, ha rivolto una crescente attenzione ai principi contenuti nel Codice internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno in recepimento delle direttive europee, ultima quella 2006/141/CE [1-4]. L'ultimo DM relativo all'attuazione del Codice è del 9 aprile 2009, n. 82, e regola la produzione, composizione, etichettatura, pubblicità e commercializzazione degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento [5]. Riportiamo di seguito i punti principali della legge italiana con alcune note sul recepimento di quanto contenuto nel Codice.

## PUBBLICITÀ e altre forme di promozione al pubblico (articolo 10)

- Sono vietate la pubblicità e ogni forma di promozione solo per gli alimen-

ti per lattanti da 0 a 6 mesi di vita (latte 1 o latte di partenza).

- La pubblicità dei latte 1 è permessa sulle riviste destinate agli operatori sanitari, purché abbia carattere scientifico e sia basata su informazioni documentate; deve inoltre conformarsi ad altri requisiti (simili a quelli richiesti per le etichette).
- È consentita la pubblicità dei latte di proseguimento (7-12 mesi), purché si conformi a determinati requisiti: non deve causare alcuna interferenza negativa con l'allattamento al seno, deve chiaramente indicare che il prodotto è utilizzabile in lattanti con più di 6 mesi ove non disponibile il latte materno, che il latte materno va offerto fino a quando è possibile, anche durante lo svezzamento e l'alimentazione diversificata. La pubblicità inoltre non deve contenere testi o immagini che abbiano relazione con la gravidanza o l'alimentazione o la cura del lattante sotto

i 6 mesi, né immagini di lattanti che possono essere percepiti come soggetti di età inferiore ai 6 mesi.

- Il divieto di offrire campioni omaggio si limita ai latte 1.

## Note

- A differenza del Codice, la legge italiana e la direttiva europea consentono la pubblicità di biberon, tettarelle, altri cibi e bevande presentati per bambini piccoli, latte di proseguimento e di crescita.
- La pubblicità dei latte di proseguimento è consentita dalla legge, ma è regolamentata.

## ETICHETTE (articolo 9)

- La legge, nel caso delle etichette, recepisce quasi interamente le prescrizioni del Codice.
- Aggiunge che le etichette dei latte di partenza devono essere ben differenziate da quelle dei latte di proseguimento.
- La compagnia che produce alimenti per lattanti, deve trasmettere un campione dell'etichetta al *Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali* e può commerciare il prodotto soltanto dopo trenta giorni dalla data di ricezione. Anche per i prodotti già sul mercato la legge prevede che le etichette debbano essere inviate al Ministero.

## INFORMAZIONI AL PUBBLICO (articolo 15)

Il materiale informativo non deve in alcun modo, attraverso dati, affermazioni, illustrazioni o altro, avvalorare la tesi che l'allattamento artificiale sia uguale o superiore all'allattamento al seno e deve, in ogni caso, conformarsi alle prescrizioni di cui agli articoli 9 e 10 (etichette e pubblicità).

Il materiale deve inoltre conformarsi a criteri precisi, indicati chiaramente nella legge quali:

Per corrispondenza:  
Paola Negri  
e-mail: [pachiti@gmail.com](mailto:pachiti@gmail.com)

- la necessità di promuovere l'allattamento esclusivo e di introdurre eventuali sostituti soltanto dietro parere di professionisti indipendenti;
- l'importanza dell'allattamento anche durante l'introduzione di cibi solidi;
- i rischi legati all'introduzione di alimenti o sostituti del latte materno prima del sesto mese;
- i rischi legati all'uso non appropriato di sostituti del latte materno;
- qualora il materiale contenga informazioni sull'uso dei sostituti del latte materno, deve riportare informazioni circa le conseguenze sociali e finanziarie del loro uso e non deve riportare immagini che possano idealizzare l'alimentazione artificiale.

#### Note

- Come per le etichette, riguardo al materiale informativo la legge rispecchia pienamente le indicazioni del Codice.
- Per le affermazioni nutrizionali e di salute (*health claims*) la legge fa riferimento alle relative direttive europee.

### INFORMAZIONI AGLI OPERATORI SANITARI (articolo 16)

- Il materiale informativo per gli operatori sanitari deve essere strettamente limitato all'ambito scientifico, basato su evidenze scientifiche documentate e documentabili.
- Deve inoltre contenere riferimenti a studi pubblicati per sostenere ogni affermazione circa eventuali effetti nutrizionali o sulla crescita, sullo sviluppo e sulla salute del bambino.

### STRUTTURE SANITARIE E OPERATORI SANITARI (articolo 12)

- Le strutture e il personale sanitario devono promuovere l'allattamento.
- Le strutture devono contrastare ogni forma di pubblicità, anche occulta, e i comportamenti ostativi alla pratica dell'allattamento materno.
- Sono vietate le forniture gratuite di alimenti per lattanti ai reparti maternità (comma 6).
- Sono consentite le forniture gratuite per istituzioni o organizzazioni, ma

soltanto su prescrizione individuale e limitatamente al periodo di uso.

- Nelle lettere di dimissione non deve esserci uno spazio per la prescrizione del latte artificiale; tale prescrizione deve essere data solo su base individuale nei casi in cui il medico lo ritenga necessario.
- Alle dimissioni le puerpere non devono ricevere in omaggio prodotti o materiali in grado di interferire in qualunque modo con l'allattamento al seno.

#### Note

- Nell'art. 14 la legge indica le iniziative di promozione e sostegno all'allattamento che ogni struttura sanitaria dovrebbe attuare.

### CONGRESSI E SPONSORIZZAZIONI (articolo 13)

La legge pone dei vincoli precisi ai contributi e alle sponsorizzazioni da parte delle compagnie di congressi ed eventi formativi, affermando che (commi 5-7):

- sono permessi solo per congressi e corsi di formazione proposti da società scientifiche nazionali che nelle attività di competenza si siano distinte per la promozione dell'allattamento materno e di una corretta alimentazione del lattante e del bambino conformemente ai criteri del presente decreto, o ASL o aziende ospedaliere o universitarie, appositamente autorizzati dal *Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali*;
- deve essere presentata al *Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali* la documentazione concernente l'entità della partecipazione finanziaria delle imprese che, complessivamente, può coprire comunque solo una parte minoritaria della spesa, nonché ogni elemento utile a garantire l'indipendenza e la trasparenza dei contenuti scientifici del congresso e della manifestazione scientifica.

#### Misure sanzionatorie

Il **Decreto sanzionatorio** approvato il 19 maggio 2011 stabilisce sanzioni pecuniarie (da 3000 a 150.000 euro) per chi contravviene al DM 82. In particolare,

con i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui sopra, è prevista la creazione di un fondo volto a finanziare iniziative di ricerca e informazione per la promozione dell'allattamento; ci auguriamo che serva anche per iniziative volte a monitorare il rispetto del Codice e della Legge e la sua efficacia nel proteggere l'allattamento dalle scorrette pratiche di *marketing*.

#### Nota finale

La legge italiana, come la direttiva europea da cui deriva, pur non rispecchiando integralmente il Codice, rappresenta un progresso nella tutela dell'allattamento dalla promozione dei sostituti del latte materno, biberon e tettarelle. Le criticità, come rilevato nei documenti sul monitoraggio delle violazioni al Codice, derivano dal mancato rispetto della legge. ♦

#### Bibliografia

- [1] Decreto Ministeriale 6 aprile 1994, n. 500. Regolamento concernente l'attuazione delle direttive 91/321/CEE della Commissione del 14 maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento e 92/52/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi. Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 1994 [testo integrale].
- [2] Circolare 24 ottobre 2000, n.16. Promozione e tutela dell'allattamento al seno. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 263 del 10 novembre 2000 [testo integrale].
- [3] Decreto Ministeriale 16 gennaio 2002. Modalità della diffusione di materiale informativo e didattico e del controllo delle informazioni corrette e adeguate sull'alimentazione dei lattanti e dei bambini, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500. Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2002 [testo integrale].
- [4] Unione Europea. Direttiva 2006/141/CE della Commissione del 22 dicembre 2006 riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante abrogazione della direttiva 1999/21/CE [testo integrale].
- [5] Decreto Ministeriale 9 aprile 2009, n. 82. Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea e all'esportazione presso Paesi terzi (09G0093). Gazzetta Ufficiale n. 155 del 7 luglio 2009 [testo integrale].

Per ulteriori approfondimenti:  
www.saperidoc.it sezione allattamento al seno (pagina 591)  
www.ibfanitalia.org